



COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI
Provincia di Belluno

Paese delle Dolomiti, patrimonio mondiale dell'umanità – Unesco

COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI

Provincia di Belluno

**REGOLAMENTO DELLA CONSULTA
COMUNALE PER L'AGRICOLTURA**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 03.10.2022

Art. 1 PREMESSE

1. Il Comune di San Gregorio Nelle Alpi ritiene l'attività agricola parte essenziale per uno sviluppo armonico e coerente dell'economia cittadina ed intende promuovere, sostenere e coordinare ogni iniziativa atta a favorire e potenziare il suo inserimento nel complesso socioeconomico del Comune.

Art. 2 FINALITÀ

1. Viene costituita la "Consulta Comunale per l'Agricoltura" che, con il coinvolgimento diretto e la partecipazione delle realtà agricole operanti sul territorio, fornirà all'Amministrazione Comunale gli elementi per produrre una concreta e fattiva collaborazione, propositiva e di impulso al fine di avviare una corretta programmazione delle attività agricole.

Art. 3 ATTIVITÀ

1. Compiti della Consulta Comunale per l'Agricoltura sono:

- a) Promozione dell'Agricoltura:

- organizzare occasioni per l'informazione ed il dialogo sulle problematiche ed opportunità nel settore agricolo locale;
- promuovere iniziative volte allo sviluppo dell'agricoltura, come mostre mercato, eventi occasionali ed altro;
- proporre piani programmatici che esprimano la volontà degli operatori agricoli;
- promuovere le iniziative volte allo sviluppo di un'agricoltura ecocompatibile;
- promuovere tutte le altre iniziative che riguardano direttamente l'attività agricola.

- b) Insediamenti agricoli:

- promuovere ed accompagnare l'insediamento di nuove realtà agricole;
- intervenire a garanzia di una reale tutela dell'ambiente e delle attività agricole.

- c) Collaborazione con il Comune:

- proporre ed esprimere pareri consultivi non vincolanti sulla redazione dei regolamenti comunali del settore agricolo;
- collaborare con l'Amministrazione comunale nel coordinamento delle attività di diversi assessorati, quando questi trattino problemi dell'Agricoltura.

Art. 4 COMPOSIZIONE

1. La Consulta per l'Agricoltura è composta da n. 7 componenti come di seguito indicati:

- a) Assessore con delega all'Agricoltura (o Consigliere Comunale cui sia stata attribuito specifico incarico di supporto in materia di Agricoltura);

COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI
Provincia di Belluno

- b) tre componenti espressi dalla Maggioranza;
 - c) due componenti espressi dalla Minoranza;
 - d) un Rappresentante della Riserva Alpina di Caccia del Comune di San Gregorio nelle Alpi (non agricoltore).
2. I componenti espressi dalla Maggioranza e dalla Minoranza sono eletti dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto limitato a uno tra i cittadini maggiorenni residenti nel Comune di San Gregorio nelle Alpi, che godano dei diritti politici e che abbiano competenza nelle attività di cui si occupa la Consulta medesima. Una volta acquisito dalla Riserva Alpina di Caccia il nominativo del proprio Rappresentante, la nomina dello stesso avverrà successivamente, con provvedimento del Sindaco.

Art. 5 ORGANI

1. Sono organi della Consulta comunale: l'Assemblea, il Presidente e il Segretario con funzione verbalizzante.
2. L'Assemblea è costituita dai componenti designati, come indicato al precedente art. 4.
3. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea a scrutinio palese tra i suoi membri. Se dopo due votazioni nessun candidato raggiunge il *quorum* indicato, risulta eletto il candidato che, in terza votazione, ottiene il maggior numero di voti.
4. Il Presidente: rappresenta la Consulta; convoca e presiede l'Assemblea; coordina i lavori all'interno dell'Assemblea; relaziona al Consiglio, se richiesto, in merito all'attività della Consulta.
5. Sino all'elezione del Presidente, la Consulta è presieduta dall'Assessore con delega all'Agricoltura o Consigliere incaricato (ex art. 4 del presente Regolamento).
6. Il Presidente (che entra in carica non appena adottata la relativa deliberazione) indica tra i componenti dell'Assemblea: un Vicepresidente con funzioni vicarie per il caso di assenza o impedimento.
7. Le funzioni di Segretario della Consulta saranno affidate ad un componente della Consulta eletto dalla stessa a maggioranza semplice, nella prima riunione valida.
8. Qualora lo ritenessero necessario, i singoli componenti della Consulta potranno avvalersi di esperti da loro indicati e questi potranno partecipare alle riunioni ed esporre i propri pareri, senza diritto di voto.

Art. 6 CONVOCAZIONE

1. La Consulta comunale per l'Agricoltura si riunirà, anche in videoconferenza, in seduta ordinaria, almeno 1 (una) volta all'anno, su convocazione del Presidente. Le sedute della Consulta sono pubbliche. La Consulta può essere convocata, in riunione straordinaria, su motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. L'Amministrazione comunale mette a disposizione della Consulta una Sala.
2. La convocazione avviene previa predisposizione dell'ordine del giorno ed indicazione del luogo e dell'ora della riunione.

COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI
Provincia di Belluno

3. L'avviso di convocazione deve essere inviato, anche telematicamente, almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione.
4. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere eseguita mediante comunicazione telefonica fino a ventiquattro ore prima.
5. A seguito di formale richiesta rivolta al Presidente, potranno partecipare alle sedute dell'Assemblea della Consulta comunale per il tramite di un proprio Rappresentante, le Associazioni, gli Enti di Terzo Settore e le forme associative dotate di Statuto o di atto costitutivo, conformi a legge, che operano nell'ambito della tutela e valorizzazione dell'agricoltura e delle attività che fanno parte della filiera agricola.

Art. 7 FUNZIONAMENTO

1. La Consulta comunale per l'Agricoltura adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice. Le adunanze e le decisioni non sono valide se non vi è la presenza della metà più uno dei membri che compongono la Consulta.
2. La partecipazione dei Rappresentanti designati alla Consulta comunale per l'Agricoltura riveste carattere di volontariato e non è remunerata.

Art. 8 DURATA

1. La Consulta comunale per l'Agricoltura ha durata pari a quella del Consiglio comunale.

Art. 9 DECADENZA DEI COMPONENTI E SOSTITUZIONE

1. Tre assenze ingiustificate nell'arco di un anno solare comportano la decadenza dalla nomina e la relativa sostituzione (secondo le modalità dell'art. 4).

Art. 10 VERBALE

1. Di ogni seduta viene compilato apposito verbale nel quale devono essere indicati:
 - a) i nominativi dei presenti;
 - b) l'ordine del giorno;
 - c) una sintesi degli argomenti trattati;
 - d) le modalità e gli esiti delle eventuali votazioni.
2. In caso di assenza del Segretario le funzioni di verbalizzante sono assunte da un componente la Consulta.

Art. 11 RAPPORTI CON IL COMUNE

1. Ogni proposta di intervento della Consulta, che comporti spese a carico del bilancio Comunale, potrà essere attuata soltanto previa approvazione di spesa dalla Giunta Comunale, mediante apposita deliberazione.